



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 7

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIDUZIONE TARIFFE PER IL MESE DI AGOSTO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	A
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta di soggiorno. Riduzione tariffe per il mese di agosto 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Evidenziato che l'imposta comunale di soggiorno è stata istituita nel Comune di Pisciotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.09.2012 con decorrenza 01.01.2013, per i mesi di luglio e agosto al fine di favorire la destagionalizzazione turistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2019 con la quale sono state approvate le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno";

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: *«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Considerato quanto sia necessario ed urgente da parte dell'Amministrazione Comunale attivare ulteriori misure straordinarie per l'anno 2020 per contenere i disagi dell'emergenza, all'interno delle possibilità consentite dalla normativa e compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, per favorire la liquidità delle imprese e per agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **ridurre** per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta di soggiorno, così come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2019, considerando euro 1,00 giornalieri per ciascuna presenza nel mese di agosto;

2. Di **dichiarare** l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
On. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa alla riduzione, per il solo anno 2020, delle tariffe dell'imposta di soggiorno, così come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2019, considerando euro 1,00 giornalieri per ciascuna presenza nel mese di agosto, al fine di contenere i disagi causati dall'emergenza epidemiologica. Interviene il Consigliere Comunale Antonio Fedullo per ricordare che durante il Consiglio Comunale in cui fu deliberato l'aumento di euro 1,00 dell'aliquota dell'imposta in questione per il mese di agosto, egli aveva proposto l'aumento di soli euro 0,50 e che la sua proposta non fu accolta dal Consiglio. Lo stesso Consigliere prosegue proponendo di non variare l'imposta, così come determinata nell'importo di euro 2,00, e di destinare il relativo gettito in favore di tutte le strutture ricettive affinché provvedano alla sanificazione. Il Sindaco conferma la proposta sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale, ritenendo di non poter accogliere quella suggerita dal Consigliere Fedullo, sia perché le sanificazioni devono essere eseguite da ditte abilitate, sia perché le attività in questione ricevono già contributi per provvedervi. Il Sindaco invita i Consiglieri Comunali ad esprimere il proprio voto per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti:

- i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 7/2020);

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Sindaco e gli interventi così come verbalizzati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Antonio Fedullo) e n. 2 astenuti (Aniello Marsicano, Carmelo Mautone), espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Imposta di soggiorno. Riduzione tariffe per il mese di agosto 2020*", la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e, per l'effetto, di **ridurre** per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta di soggiorno, così come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2019, considerando euro 1,00 giornalieri per ciascuna presenza nel mese di agosto;

Di **dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI Salerno

Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile Servizio Finanziario;
Al responsabile Servizio Tributi

REVISORE UNICO
VERBALE N. 7/2020.

Il giorno 08 del mese di giugno dell'anno 2020 si è riunito il Revisore Unico nella persona del dott. Prevete Lorenzo.

Al Revisore è stato richiesto di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto " Imposta di soggiorno riduzione tariffe per il mese di agosto 2020;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Evidenziato che l'imposta comunale di soggiorno è stata istituita nel Comune di Pisciotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.09.2012 con decorrenza 01.01.2013, per i mesi di luglio e agosto al fine di favorire la destagionalizzazione turistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2019 con la quale sono state approvate le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno";

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n.

639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Considerato che e' intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare ulteriori misure straordinarie per l'anno 2020 per contenere i disagi dell'emergenza, all'interno delle possibilità consentite dalla normativa e compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, per favorire la liquidità delle imprese e per agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale;

Considerato che l'Ente intende per il solo anno 2020 ridurre le tariffe dell'imposta di soggiorno, così come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2019, considerando euro 1,00 giornalieri per ciascuna presenza nel mese di agosto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

ANALIZZATO

Il Contenuto della proposta di Delibera di consiglio Comunale e considerando la stessa conforme alle normative vigenti

ESPRIME

Parere favorevole sulla suddetta proposta di Consiglio Comunale.

IL REVISORE UNICO

Dr Lorenzo Prevete

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO PRESIDENTE
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 07.08.2020



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☒ in data 15.06.2020 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 07.08.2020



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio